



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

esaminati gli atti della Domanda di liquidazione del patrimonio proposta da \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv \_\_\_\_\_

letta la relazione particolareggiata dell'avv \_\_\_\_\_ nominata Gestore della Crisi dall'OCC-Protezione Sociale Italiana di Buscate;

ravvisata la competenza territoriale di questo Tribunale e l'ammissibilità della presente domanda ai sensi dell'art. 14-ter comma 1, legge n. 3/2012;

ritenuto, in particolare, che il consistente ricorso al credito da parte del ricorrente, pur caratterizzandosi *prima facie* per una negligente valutazione (da parte del debitore come anche degli istituti finanziatori) di sostenibilità del debito, non appare idoneo ad integrare la più grave condizione ostativa degli "atti in frode" *ex* art. 14-quinquies, comma 1, l. 3/2012, e ciò in ragione delle riferite cause dell'indebitamento e dell'incapacità di farvi fronte (in origine, acquisto abitazione familiare, autovettura e spese di ristrutturazione; successivamente, spese di gestione o comunque correlate alla crisi familiare);

preso atto della ricognizione del passivo esistente alla presente data, pari ad euro 157.920,79 (di cui 80.564,86 euro muniti di privilegio ipotecario);

precisato, al riguardo, che la cessione del quinto dello stipendio a garanzia della restituzione dei finanziamenti concessi, rispettivamente, da \_\_\_\_\_ avendo ad oggetto un credito futuro, non è opponibile alla procedura in esame (come del resto confermato dal disposto dell'art. 8, comma 1-bis l. 3/2012, riferito testualmente al piano del consumatore ma da ritenersi applicabile a maggior ragione alla procedura di liquidazione del patrimonio, e vista altresì l'equiparazione del decreto di apertura al pignoramento *ex* art. 14-quinquies);

preso atto, inoltre, dell'inventario dei beni redatto dal debitore;

precisato, al riguardo, che:

- diversamente da quanto ritenuto dall'istante e dall'OCC, il provvedimento (non trascritto) di assegnazione della casa familiare all'ex coniuge non è opponibile al creditore ipotecario *ex* art. 337-ter del codice civile, essendo

superato l'orientamento che, nel vigore della precedente disciplina, aveva indotto ad equiparare la posizione del coniuge assegnatario della casa coniugale a quella del conduttore (con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale avente per definizione data certa si considerava opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data di assegnazione) ed essendo oggi viceversa assimilato il diritto del coniuge assegnatario ad un diritto reale di abitazione (individuandosi quindi nel principio di priorità temporale della iscrizione/trascrizione la regola per la composizione dei conflitti tra "titoli"): conseguentemente, la vendita dell'immobile non sarà vincolata al rispetto del termine dilatorio prefigurato dal ricorrente, e tanto meno soggetta al significativo abbattimento del 30% del prezzo base in ragione dello stato di occupazione (potendo l'aggiudicatario pretendere la liberazione);

- non può essere accolta la richiesta del ricorrente di escludere dalla liquidazione le giacenze di conto corrente, per difetto di un dato normativo che ciò autorizzi e, in ogni caso, per essere "l'esigenza di liquidità per il fabbisogno quotidiano del debitore" destinata ad essere soddisfatta mediante i proventi reddituali ritratti dall'attività lavorativa, nei limiti di seguito determinati;

- la tredicesima mensilità è integralmente acquisita all'attivo di procedura, non concorrendo alla soddisfazione del fabbisogno corrente mensile del debitore;

- si ritiene di accogliere l'istanza del debitore ad escludere dalla liquidazione l'autovettura +

e del valore stimato di circa 6.000 euro, in quanto, pur nella consapevolezza del carattere universale della liquidazione del patrimonio, l'automobile assume carattere servente alla produzione di reddito del debitore (concorrendo quindi efficientemente all'utile reinserimento dello stesso nel circuito produttivo), con benefici (individuali e collettivi) superiori al vantaggio destinato ai creditori *pro quota* nell'alternativa ipotesi di vendita della stessa; inoltre, l'autovettura si rivela indispensabile per l'accompagnamento dei figli, specie in considerazione della patologia della primogenita;

preso atto infine, da un lato, del reddito medio netto mensile percepito pari ad euro 1.600,00, e dall'altro, del canone di locazione pattuito per l'attuale abitazione (euro 720,00 comprensivi di spese condominiali), delle spese mensili di vitto, di mantenimento ordinario dei figli e varie (stimate in euro 500,00) nonché degli obblighi di concorso al 50% alle spese straordinarie dei figli, e ritenuto pertanto congrua la misura di euro 1.280,00 quale limite che il debitore è autorizzato a trattenere mensilmente per il proprio mantenimento (con la conseguente messa a disposizione dei creditori della somma mensile di euro 320,00 -ovvero della maggior differenza, in caso di aumento delle disponibilità reddituali- e dell'intera tredicesima mensilità);

P.Q.M.

visto l'art. 14-*quinquies* L. 27.1.2012 n. 3,

ammette \_\_\_\_\_ alla procedura di liquidazione del patrimonio;

nomina liquidatore la rag. \_\_\_\_\_ con studio in Busto Arsizio,

dispone che, sino al momento dell'esecuzione della liquidazione (così interpretandosi il riferimento normativo alla definitività del provvedimento di omologazione qui non previsto), non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina il rilascio e la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione:

- unità immobiliare sita a

con relativo box, censito al fg

rendita catastale € 97,09;

zona censuaria unica,

- giacenza del conto corrente n.

presso

e del conto corrente n.

intrattenuto presso

- con esclusione dell'autovettura

immatricolata il 21/11/2012, lasciata

nella disponibilità del debitore in quanto strumento necessario per l'esercizio dell'attività lavorativa e dell'accompagnamento dei figli;

determina in euro 1.280,00 mensili l'importo, ricavato dai proventi dell'attività di

destinato al sostentamento, con esclusione della tredicesima mensilità, integralmente acquisita all'attivo di procedura;

dispone che la domanda ed il presente decreto vengano comunicati ai creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità previste dall'art. 15, comma 7 della L. 3/2012 entro venti giorni;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio, nonché trascritti sui pubblici registri in relazione al compendio immobiliare;

dispone che il liquidatore, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e formato il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies*, provveda all'amministrazione e liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-*novies*.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14-*undecies*.

Busto Arsizio, 07/01/2022

Il Giudice

Dott. Nicolò Grimaudo





TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

esaminati gli atti della Domanda di liquidazione del patrimonio proposta da \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv \_\_\_\_\_

letta la relazione particolareggiata dell'avv \_\_\_\_\_ nominata Gestore della Crisi dall'OCC-Protezione Sociale Italiana di Buscate;

ravvisata la competenza territoriale di questo Tribunale e l'ammissibilità della presente domanda ai sensi dell'art. 14-ter comma 1, legge n. 3/2012;

ritenuto, in particolare, che il consistente ricorso al credito da parte del ricorrente, pur caratterizzandosi *prima facie* per una negligente valutazione (da parte del debitore come anche degli istituti finanziatori) di sostenibilità del debito, non appare idoneo ad integrare la più grave condizione ostativa degli "atti in frode" *ex* art. 14-quinquies, comma 1, l. 3/2012, e ciò in ragione delle riferite cause dell'indebitamento e dell'incapacità di farvi fronte (in origine, acquisto abitazione familiare, autovettura e spese di ristrutturazione; successivamente, spese di gestione o comunque correlate alla crisi familiare);

preso atto della ricognizione del passivo esistente alla presente data, pari ad euro 157.920,79 (di cui 80.564,86 euro muniti di privilegio ipotecario);

precisato, al riguardo, che la cessione del quinto dello stipendio a garanzia della restituzione dei finanziamenti concessi, rispettivamente, da \_\_\_\_\_ avendo ad oggetto un credito futuro, non è opponibile alla procedura in esame (come del resto confermato dal disposto dell'art. 8, comma 1-*bis* l. 3/2012, riferito testualmente al piano del consumatore ma da ritenersi applicabile a maggior ragione alla procedura di liquidazione del patrimonio, e vista altresì l'equiparazione del decreto di apertura al pignoramento *ex* art. 14-quinquies);

preso atto, inoltre, dell'inventario dei beni redatto dal debitore;

precisato, al riguardo, che:

- diversamente da quanto ritenuto dall'istante e dall'OCC, il provvedimento (non trascritto) di assegnazione della casa familiare all'ex coniuge non è opponibile al creditore ipotecario *ex* art. 337-*ter* del codice civile, essendo